

Piccola guida per orientarsi se si vuole organizzare un evento

Organizzare un evento – sia essa una manifestazione, una riunione di persone, uno spettacolo, un'occasione ludica e o di aggregazione di persone – richiede una certa attenzione e, soprattutto, la consapevolezza che la sicurezza dei partecipanti ha un valore primario anche e soprattutto per l'Ente pubblico (Comune e/o Unione) all'interno del cui territorio si svolge.

Anche cercare di far capire i passaggi necessari non è semplice, ma con alcuni piccoli accorgimenti condivisi potremo perseguire sia gli interessi di chi organizza che di chi ha il diritto di partecipare all'evento in sicurezza.

Qui non vogliamo spiegarvi la complessità delle procedure, ma solo farvi capire perché alcuni passaggi sono necessari (e non riportati alla solita burocrazia ottusa), e garantire che vi daremo tutta l'assistenza possibile nell'organizzazione.

Tutte le riunioni di persone (che non siano spontanee) su area pubblica o aperta al pubblico¹ devono in un qualche modo essere supervisionate dall'Ente Comune/Unione, che le “divide” in due categorie:

- A) gli eventi che prevedono pubblico spettacolo²
- B) le riunioni di persone che fanno della mera aggregazione di persone l'elemento trainante senza pubblico spettacolo³.

Ovviamente queste tipologie di evento non sono necessariamente alternative, essendo frequenti eventi di natura “composita” che prevedono sia pubblico spettacolo in area dedicata che attività di contorno in area più ampia.

In sostanza un concerto in piazza è un evento che prevede pubblico spettacolo, un mercatino all'aperto non lo prevede, la Fiera paesana probabilmente prevede entrambi.

In caso di eventi di tipo A) la norma di riferimento è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) che agli articoli 68, 69 e 80 sostanzialmente dice che senza licenza non si possono svolgere degli spettacoli, e che le strutture devono essere verificate o da una commissione⁴ o alternativamente (se la capienza dell'area è inferiore alle 200 persone) ritenute idonee previa una relazione tecnica dettagliata a cura di un tecnico abilitato. La relazione tecnica asseverata deve contenere tutte le informazioni e/o spiegazioni (insieme alla documentazione) utili al Comune per rilasciare la “licenza di agibilità” (art. 80 TULPS) che alla fine è l'approvazione dell'evento/progetto dal punto di vista tecnico della sicurezza che porta al rilascio della licenza per lo spettacolo (artt. 68 o 69).

¹ Per area pubblica si intende una piazza, una via, un parco (ecc.) a cui ciascuno può accedere indistintamente e liberamente; per area aperta al pubblico (pubblica o privata) si intende un posto in cui ci si può accedere indistintamente ad alcune condizioni (cinema, teatro, ecc.).

² Ovvero eventi che prevedono una area dedicata a uno spettacolo per un numero determinato di persone, che può assistere passivamente – guardando o ascoltando (tipo concerto) – o attivamente, con un coinvolgimento previsto (tipo feste che prevedono il ballare e l'essere partecipi attivi).

³ tipo sagre, mostre all'aperto, mercatini, ritrovi caratterizzati dalla socialità dell'evento dove l'intrattenimento musicale è marginale, di “accompagnamento” e non prevede spazi dedicati per il pubblico (è il caso della cena sociale in piazza accompagnata da musica di sottofondo riprodotta o dal vivo).

⁴ l'acronimo è CCVLPS, commissione comunale sui locali di pubblico spettacolo.

In caso di eventi di tipo B) – oggetto di attenzione dopo i fatti di Piazza S. Carlo a Torino del 2017 che hanno evidenziato una certa “fragilità” del sistema sicurezza – l’Unione ha adottato un regolamento (condiviso dai comuni) per una disciplina puntuale degli eventi (dal punto di vista della sicurezza) che non rientrano nella fattispecie del pubblico spettacolo (quindi riunioni di persone su area pubblica che non prevedono spettacoli in senso stretto).

In sostanza, per qualsiasi tipo di evento – sia di tipo A) che di tipo B) – è necessaria una analisi sui profili che possono interessare la sicurezza dei partecipanti: fanno eccezione quegli eventi “minimali” (che sono richiamati nel regolamento, articolo 7, comma 3) che non presentano minimi profili di rischio e che si possono definire attività “libere”.

In linea concettuale possiamo dire che gli eventi di tipo A) sono regolati dal TULPS, quindi sono “poco flessibili” e richiedono dei passaggi obbligatori, gli eventi di tipo B) hanno una regolamentazione locale e quindi lasciano un po’ di spazio alla discrezionalità del Sindaco quale Autorità locale di pubblica sicurezza.

In questa sezione del sito diamo molta importanza ai tempi intercorrenti tra la richiesta/comunicazione dell’evento e la sua realizzazione, e al ruolo della Polizia Locale come primo punto di accesso per le informazioni su come muoversi: il primo punto (i tempi) è fondamentale per una corretta gestione dell’evento (e per evitare dinieghi), il secondo perché vogliamo semplificare per gli organizzatori il *cosa, come e dove fare*.

Cosa fare

Se è la prima volta che organizzi un evento sul nostro territorio il primo consiglio è rivolgersi per tempo alla Polizia Locale, che in questa fase transitoria è il primo punto di accesso per orientarsi sulla preparazione di una documentazione corretta.

Il fattore tempo – si ribadisce – è estremamente importante, perché dà la possibilità a tutti (organizzatori e ente locale) di coordinarsi bene coi lavori, specialmente se l’evento è articolato.

Fissato un incontro (telefonicamente o tramite appuntamento con l’agenda online) all’organizzatore verrà fatta compilare una “scheda preliminare”, che ci dirà di che tipo di evento si tratta, e una “scheda del rischio”, che ci indicherà il potenziale rischio connesso alle attività che si intendono fare.

Da queste schede emergeranno tutte le caratteristiche dell’evento, e se ci sarà pubblico spettacolo o meno.

Verrà quindi fornita all’organizzatore una scheda informativa su tutte le cose da fare e a quale ufficio specifico rivolgersi: se c’è somministrazione di alimenti e bevande, se c’è un concertino che richiede licenza, come informare la Questura e il 118, che tipo di relazione descrittiva fare e a firma di chi, e che documentazione presentare.

La relazione tecnica per esempio: se c’è pubblico spettacolo (concerto, spettacolo, rappresentazione che prevedono la presenza di pubblico in area definita e/o strutture da montare e allestire) la relazione tecnica deve essere redatta da tecnico abilitato.

Se lo spazio dedicato per il pubblico ha una capienza inferiore alle 200 persone la relazione tecnica asseverata sostituisce il parere della Commissione comunale di vigilanza, quindi i tempi per l’esame sono più ridotti, se la capienza è superiore alle 200 persone la relazione sarà ovviamente più complessa e verrà visionata dalla Commissione, che dovrà essere

convocata per tempo dopo aver inviato la documentazione completa (quindi richiede più tempo).

L'evento

L'evento, alla luce di quanto sopra detto, si potrà tenere solo alla fine dell'istruttoria conclusasi positivamente:

- con una licenza di pubblico spettacolo (art. 68/69 TULPS) se è prevista una rappresentazione/spettacolo⁵ (vedi lettera A sopra richiamata)
- con un Nulla-Osta rilasciato dal Sindaco nel caso non ci sia pubblico spettacolo o se è organizzato su area privata aperta al pubblico e non è indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale
- con entrambe se l'evento è di tipo "composito" e cioè prevede sia aree per il pubblico spettacolo che per una riunione di persone
- con una mera comunicazione nel caso in cui l'evento, per la sua semplicità e trascurabile presenza di rischio, rientri nella casistica di esclusione prevista. Dal regolamento.

⁵ Se si svolge su area privata aperta al pubblico e non è indetta nell'esercizio di attività imprenditoriale non serve licenza, per cui si rientra nell'ipotesi prevista alla lettera B)